

L'ok del governo reso noto al convegno dell'Associazione nazionale dei commercialisti

Iva, note variazione anticipate

Emissione dal 2016 a fronte di clienti in stato di crisi

da Pisa

ANDREA BONGI

Verrà anticipata al 1° gennaio 2016 anziché partire dal 1° gennaio 2017 la possibilità di emettere note di variazione Iva in diminuzione a fronte di clienti ammessi alle procedure concorsuali. La modifica sarà inserita nella legge di Stabilità 2016 in corso d'approvazione. È quanto emerso nel corso dei lavori del 12° convegno nazionale dell'Associazione nazionale dei commercialisti tenutosi ieri a Pisa.

Legge di Stabilità

Verrà dunque anticipata al 1° gennaio 2016 anziché dal 1° gennaio 2017 la possibilità di emettere note di variazione Iva in diminuzione a fronte di clienti ammessi alle procedure concorsuali. Lo ha annunciato il consigliere nazionale dell'Odcec Luigi Mandolesi. La conferma della modifica, ha precisato Mandolesi, è giunta ai consiglieri addetti alla fiscalità

da esponenti dell'esecutivo. Sulla scommessa della manovra e sul rischio insito nella stessa a causa delle pesanti clausole di salvaguardia ha fornito importanti chiarimenti il consigliere della Corte dei Conti Salvatore Tutino. Sulla base di recenti analisi dell'organo di magistratura contabile, ha affermato, sono previste maggiori risorse per l'erario per l'anno 2017 pari a circa 7 miliardi di euro dovute al semplice calo degli interessi passivi. La legge di Stabilità 2016 scommette sulla ripresa. Ma con la consapevolezza che se questa non ci sarà o sarà inferiore al previsto, le clausole di salvaguardia scatteranno automa-



Marco Cuchel

ticamente. Della riduzione della pressione fiscale inserita nella manovra ha parlato anche il senatore Giorgio Benvenuto, secondo cui essa «rischia purtroppo di essere solo un artificio a causa delle pesanti clausole di salvaguardia inserite in contropartita». Sul recupero dell'evasione, tenuto conto che il fisco ha a disposizione circa 100 mila addetti all'opera, di cui 60 dell'Agenda delle entrate e 40 mila della Guardia di finanza, ha concluso Benvenuto, si deve e si può pretendere di più rispetto agli attuali 14 miliardi l'anno.

Contenzioso e nuovo processo telematico

Il direttore della giustizia tributaria del ministero dell'economia, Fiorenzo Soriani, ha annunciato che dal 1° dicembre prossimo prende avvio il processo tributario telematico presso le commissioni tributarie della Toscana e dell'Umbria. Nel nuovo processo tributario telematico le sentenze e tutti gli atti emessi dalle commissioni resteranno cartacee, ha precisato. Il portale di accesso è reperibile sul sito giustizia.tributaria.gov.it all'interno del quale esiste una parte riservata alla quale accederanno, una volta abilitate, le parti processuali per depositare gli atti e consultare il fascicolo processuale. Il sistema funziona tramite la firma digitale e la posta elettronica certificata.

La posta elettronica certificata da utilizzare nel processo tributario telematico è quella pubblica comunicata all'ordine professionale di appartenenza del difensore. Per gli uffici della pubblica amministrazione l'indirizzo Pec è invece quello contenuto

nell'atto impugnato o quello reperibile presso l'indice Ipa, ha precisato Daniela Dondi, presidente dell'Ordine degli avvocati di Modena. Marco Cuchel, presidente Anc, ha rilevato che la riforma del contenzioso tributario poteva essere la giusta occasione per rafforzare l'efficienza e l'efficacia delle commissioni tributarie che ormai costituiscono l'ultimo baluardo di giustizia fiscale di fronte allo strapotere dell'amministrazione finanziaria. Era necessario, ha continuato Cuchel, anche intervenire sui compensi dei giudici tributari che sono su livelli inaccettabili e che non consentono una specializzazione, una cura e una cultura del processo. Stesse considerazioni sull'ampliamento dei soggetti abilitati alla difesa del contribuente. «Quale era la necessità», si è chiesto il presidente dell'Anc, «di ammettere alla difesa tributaria i dipendenti dei Caf se non quella di sminuire la qualità e le competenze nel processo tributario?».

Oua, impugnato regolamento sulle specializzazioni legali

Impugnato il regolamento sulle specializzazioni forensi. L'Organismo unitario dell'avvocatura ha infatti presentato ieri ricorso davanti al Tar Lazio, nell'ultimo giorno utile prima dell'entrata in vigore, del dm 12 agosto 2015, n. 144, che disciplina il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'art. 9 della legge n. 247/2012. Secondo l'Oua, dalla stessa legge dell'ordinamento forense (art. 1, comma 3) emergono profili di illegittimità costituzionale con riferimento all'art. 117, commi 3 e 6 Cost. laddove prevede che l'attuazione della legge professionale avvenga tramite regolamenti ministeriali (anziché tramite una disciplina legislativa statale). «Inoltre», continua il ricorso dell'Oua, «il regolamento interviene dopo la scadenza del termine per l'attuazione concesso dalla legge delega, e prevede un colloquio per il conseguimento del titolo in ragione della comprovata esperienza del quale non vi è traccia nella legge professionale». La stessa legge professionale non prevede alcuna limitazione sulle specializzazioni conseguibili, mentre il regolamento dispone che siano al massimo due. Ancora, circa i settori di specializzazione, secondo l'Oua sussiste la violazione e a falsa applicazione dell'art. 1 della legge 241/1990 e della legge 247/2012, in particolare per quanto attiene il criterio di individuazione dei settori e il numero massimo di specializzazioni conseguibili. Per quanto riguarda il conseguimento del titolo, la disparità di trattamento tra professionisti sulla base del mero dato anagrafico della anzianità di iscrizione all'albo sarebbe «illogica e irrazionale». Come anche, evidenzia il ricorso, la previsione che l'avvocato specialista possa perdere il titolo ottenuto in ragione della mancata dimostrazione di aver trattato nel triennio almeno 15 incarichi per anno. «Sono tre le principali criticità», commenta il presidente Oua, Mirella Casiello, «la definizione dei settori di specializzazione, che preserva una macro area per il penale, mentre parcellizza estremamente il civile. L'arbitrarietà nella valutazione dei medesimi incarichi ricevuti nel corso dell'attività forense, ai fini dell'attribuzione della specializzazione. Il doppio binario tra formazione e certificazione dell'esperienza».

Gabriele Ventura

Sanzioni pecuniarie, riconoscimento reciproco

Reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie nella Ue. Questo l'obiettivo del decreto approvato ieri in esame preliminare dal Consiglio dei ministri, recante le disposizioni per confermare il diritto interno alla decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie. Il provvedimento contiene norme comuni finalizzate a consentire l'esecuzione all'estero delle decisioni che applicano sanzioni pecuniarie, rese sia da una autorità giudiziaria che amministrativa. Luce verde, sempre in via preliminare, a un decreto legislativo recante l'attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio. Con questo provvedimento si regola l'esecuzione sul territorio di uno Stato Ue dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria di un altro stato membro, che dispongono il blocco o sequestro di beni per finalità probatorie o per la loro successiva confisca. L'obiettivo è istituire un meccanismo di esecuzione extraterritoriale del provvedimento di coercizione reale adottato in ogni stato membro, secondo le forme e la disciplina previsti dal diritto nazionale.

Le altre misure

Il Consiglio dei ministri ha approvato un altro nutrito pacchetto di schemi di dlgs attuativi di disposizioni comunitarie. Essi riguardano il reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive; i diritti processuali delle persone; le misure alternative alla detenzione cautelare; l'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali; le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e la direttiva europea sul prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica; misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità; attrezzature a pressione; imbarcazioni da diporto e moto d'acqua; lavoro marittimo; classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele; restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno stato membro; sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.

Crisi da sovraindebitamento

Dai lavori di ieri è emerso che il sovraindebitamento può essere l'attività del futuro dei dottori commercialisti, il cui ruolo è stato valutato come supporto indispensabile per la gestione dell'intera procedura della composizione delle crisi. Il numero delle istanze presentate presso i tribunali italiani sta crescendo a ritmi esponenziali, ha precisato il consigliere nazionale dell'Odcec Felice Ruscetta, e al tempo stesso cominciano a formarsi le prime prassi interpretative. È ormai pacifico, ha sottolineato l'avvocato Letterio Stracuzzi, che competente alla ricezione dell'istanza da sovraindebitamento è la sezione fallimentare del tribunale anche se non mancano eccezioni (Lodi, Busto Arsizio) nelle quali tali istanze vengono recepite come di competenza della volontaria giurisdizione.

Quel che è certo, ha concluso Stracuzzi, è che nel sovraindebitamento non è ammessa l'istanza in bianco come nel concordato. Qui è necessario che l'istanza contenga, fin da subito, pena l'inammissibilità, le linee principali del piano di risanamento del debito, l'entità dello stesso e le percentuali di soddisfazione previste.

—© Riproduzione riservata—

Altri servizi
a pagina 32